

ESAME di STATO
2021 – 2022
O.M. n.65 del 14.03.2022

un cammino non agevole

CRITERI di AMMISSIONE

CANDIDATI INTERNI

(art.3)

✚ gli studenti delle Istituzioni Scolastiche **STATALI e PARITARIE**
(c.1, lettera a)

A. *che hanno frequentato l'ultimo anno di corso;*

B. *anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2 lettere b) e c) del d.lgs 62/2017; vale a dire:*

- *partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI;*
- *svolgimento dell'attività di Alternanza Scuola-Lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.*

Viene precisato che:

- ✓ spetta alle Istituzioni scolastiche valutare **“le deroghe rispetto al requisito della frequenza”** “anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica”.
- ✓ **L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe** presieduto dal dirigente / coordinatore da suo delegato

VALUTAZIONE e AMMISSIONE

(art.3 c.1)

+ CHI VALUTA?

il **CONSIGLIO di CLASSE** *“in sede di scrutinio finale (c.2);*

+ COME VALUTA?

- Per i candidati ammessi a sostenere l'Esame di Stato, **criteri e modalità** per la **formalizzazione della Delibera di ammissione** sono adottati **dal Consiglio di Classe**;
- *in caso di parità, nell'esito di una votazione, prevale il voto del Presidente (c.2).*

+ Gli esiti degli scrutini **sono pubblicati:**

- *con la dicitura “AMMESSO” e “NON AMMESSO” all'esame*
- *distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico*
- *i voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell'area riservata del registro elettronico*

CANDIDATI ESTERNI

(art.4)

✚ Condizioni di **AMMISSIBILITA'**, come da d.lgs. 62/2017, art.14, c.1 (vedi OM art.4, c.2):

- a) compiere **il 19° anno di età** entro il 2022 e aver adempiuto **all'obbligo di istruzione**;
- b) essere in possesso del **Diploma di Licenza** (Sc.sec. di 1° grado) ***da un numero di anno almeno pari alla durata del corso prescelto*** (da 5 anni) – ininfluente, in questo caso, l'età del candidato;
- c) essere in possesso di **titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno QUADRIENNALE** del *previgente ordinamento ovvero del vigente ordinamento o essere in possesso del diploma professionale di TECNICO*;
- d) **aver cessato la frequenza** dell'ultimo anno **PRIMA del 15 marzo** 2022.

✚ L'ammissione dei candidati esterni è **subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari** (c.1)

✚ "I candidati esterni sostengono l'esame di Stato **sui percorsi del vigente ordinamento**" (c.5)

✚ CANDIDATI ESTERNI – ESCLUSIONE (c.5 e 6):

NON possono sostenere l'esame di Stato:

- nei **corsi quadriennali**;
- nei percorsi di istruzione di secondo livello **per Adulti**.

NON è consentito **RIPETERE l'ESAME di STATO** già sostenuto CON ESITO POSITIVO per la stessa tipologia o indirizzo, articolazione, opzione

CANDIDATI ESTERNI – esame preliminare

(artt.4 e 5)

- A. Il “**superamento in presenza**” dell’esame preliminare è **sempre <conditio sine qua non>** dell’**ammissione** dei candidati esterni all’ Esame di Stato (art.4 c.1).
- B. L’esame preliminare è sostenuto **di norma nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni**, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato (art.5 c.8).
- C. Per i candidati esterni che non siano in possesso della promozione o dell’idoneità all’ultima classe l’esame preliminare deve *accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno* (art.5 c.1).
- D. *il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue **un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova***” (art.5 c.10).

SEDI degli ESAMI

(art.6)

- + Candidati **INTERNI**: *le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione da essi frequentate*
- + Candidati **ESTERNI**: *le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione alle quali gli stessi sono assegnati.*

Ove si siano preparati presso scuole che non siano né statali né paritarie o in corsi di preparazione, è fatto **divieto di sostenere l’esame in istituzioni scolastiche paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi** (c.2).

- + **prove d’esame in videoconferenza** *per candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame* (domanda al Dirigente prima dell’insediamento della Commissione o successivamente al Presidente Commissione)

Articolo 8

Effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica ed effettuazione del colloquio in videoconferenza


*I Dirigenti preposti agli USR valutano le richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica di **candidati degenti in luoghi di cura od ospedali o detenuti, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame per ragioni diverse da quelle collegate alla pandemia da COVID 19**, autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva. Se possibile, l'USR può autorizzare l'installazione di linee telematiche a comunicazione sincronica provvedendo alla relativa vigilanza (c.1)*

DOCUMENTO del CONSIGLIO DI CLASSE (ed. del 15 maggio)

(art.9 c.1 e 2)




PERCORSO FORMATIVO



OGNI ALTRO ELEMENTO

che I C.d.C. ritengano **SIGNIFICATIVO** ai fini dello svolgimento dell'Esame.

In particolare, **PER LE DISCIPLINE COINVOLTE**



**gli obiettivi specifici di apprendimento
delle discipline coinvolte**

**i risultati di apprendimento
per l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica**

Ove previsto, le modalità per l'insegnamento con **metodologia CLIL**.

Da **ALLEGARE** eventuali atti e certificazioni relativi a:

- a) attività di **preparazione all'Esame di Stato** (*prove effettuate e iniziative realizzate*);
- b) percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (**PCTO**);
- c) **stage e tirocini** eventualmente effettuati;
- d) percorsi e progetti svolti nell'ambito del previgente insegnamento di **Cittadinanza e Costituzione** e dell'insegnamento dell'**Educazione Civica** riferito agli a.s. 2020/21 e 2021/2022;
- e) attività di **partecipazione studentesca** ai sensi dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" (DPR 24 giugno 1998, n. 249).

COMMENTO:

La costruzione del “**Documento del Consiglio di classe**” (D.C.Cl.) riprende le <voci> canoniche del Documento, come riportate dalle O.M. degli ultimi anni.

Va, comunque, tenuto presente che, pur in presenza di una Commissione costituita da Commissari tutti <interni>, il D.C.Cl. resta **il documento strategico e di riferimento** per la regolarità delle operazioni dell’Esame di Stato.

Una rilevanza maggiore, esso la assume a motivo del fatto che il percorso di apprendimento del periodo 2019 - 2022 è stato costituito da due tempi: quello della **didattica in classe** e quello della **didattica a distanza**.

Per questo motivo si suggerisce di redigere il D.C.Cl. con alcune precisazioni che rendano conto **della qualità e della progressività del processo di apprendimento** degli studenti. Ad esempio:

- a) **quali contenuti, quali argomenti, quali conoscenze** siano stati proposti dal docente e acquisiti dagli studenti con “**didattica in presenza**” e quali argomenti con la “**didattica a distanza**”;
- b) **quali metodi** siano stati utilizzati, sia in presenza sia a distanza, per trasmettere contenuti o per coinvolgere gli studenti in ricerche e/o approfondimenti;
- c) **la scansione temporale** nello studio di determinati argomenti, è opportuno riferirla in modo particolareggiato;
- d) **quali criteri e strumenti di verifica e di valutazione** siano stati proposti, utilizzati, eventualmente modificati nel corso dell’anno scolastico,
- e) **in considerazione della forte componente laboratoriale o pratica dell’Indirizzo di Istruzione e formazione professionale**, particolare attenzione va prestata nel riferire quali tempi, quali eventi, quali eventuali progetti, quali percorsi PCTO siano stati assegnati per l’acquisizione di competenze professionali e quali “**aggiustamenti**” siano stati oggettivamente fattibili nella stagione della didattica a distanza.

CREDITO SCOLASTICO

(art.11)

Va tenuto presente, a mo' di premessa, che, come da normativa consolidata, il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalle Tabelle, va espresso **in numero intero** e deve tenere in considerazione, **oltre alla media M dei voti**, anche **l'assiduità della FREQUENZA**, **l'INTERESSE** e **l'IMPEGNO nella partecipazione** al processo di insegnamento – apprendimento, tanto più rilevante per l'incidenza che la pandemia ha avuto sulla qualità e sulla progressività del processo di apprendimento.

L'attribuzione del credito scolastico, di competenza del Consiglio di classe, deve essere **“MOTIVATA, DELIBERATA E VEBALIZZATA”**.

Il comma 1 recita:

- ✓ *Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito **fino a un massimo di cinquanta punti**.*
- ✓ *I consigli di classe attribuiscono il credito **sulla base della tabella di cui all'allegato A** al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a **convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all'allegato C** alla presente ordinanza.*

Allegato A d.lgs. 62/2017 (di cui all'articolo 15, comma 2)

TABELLA
Attribuzione credito scolastico

Media dei voti	Fasce di credito ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

Allegato C O.M. 65 del 14/03/2022

Tabella 1: Conversione del credito scolastico complessivo

Punteggio in base 40	Punteggio in base 50
21	26
22	28
23	29
24	30
25	31
26	33
27	34
28	35
29	36
30	38
31	39
32	40
33	41
34	43
35	44
36	45
37	46
38	48
39	49
40	50

Modalità e computo del credito scolastico

- **I docenti di religione cattolica** partecipano **a pieno titolo** alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico ... **Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative alternative** all'insegnamento della religione cattolica ... (c.2)
- Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli **elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor**, di cui si avvale l'istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa (c.3)

- per **i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la classe quarta**, in sede di scrutinio finale della classe quinta il consiglio di classe attribuisce il credito mancante, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni all'esame di Stato (c.4 lett.c);
- Nei **percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello**, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato **nel secondo e nel terzo periodo didattico fino a un massimo di quaranta punti**.
In particolare, per quanto riguarda il credito maturato nel secondo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quarto anno di cui alla tabella all'allegato A del d. lgs. 62/2017, moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in misura comunque non superiore a venticinque punti; per quanto riguarda, invece, il credito maturato nel terzo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quinto anno di cui alla citata tabella.
- **Per i candidati esterni** il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale è sostenuto l'esame preliminare, **sulla base della documentazione del percorso scolastico e dei risultati delle prove preliminari**, secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato A al d.lgs. 62/2017

COMMISSIONE

composizione e sostituzioni

(art.12)

- + Le due sottocommissioni sono composte “ciascuna da **sei commissari appartenenti all’istituzione scolastica** sede di esame, con **presidente esterno unico** per le due sottocommissioni” (c.1).
- + “I commissari sono designati (dai competenti Consigli di classe) **tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato**. Può essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento” (c.2 lettera a).
- + Va “**assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del commissario della disciplina di indirizzo**, di cui agli allegati B/1, B/2, B/3” (c.2 lettera b)
- + Va tenuto presente che “i commissari **possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo** secondo la normativa vigente” (c.2 lettera b).

(art.13)

- + La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato “rientra tra gli **OBBLIGHI** inerenti allo svolgimento delle **funzioni proprie dei Dirigenti Scolastici e del personale docente** della scuola” (art.13, c.1).
- + Rifiutarlo? NO. Lasciarlo? Solo “nei casi di **LEGITTIMO IMPEDIMENTO** per motivi che devono essere **DOCUMENTATI E ACCERTATI**” (art.13 c.2).

✚ Le assenze vanno COMUNICATE dal Presidente della Commissione o, in sua assenza, dal Commissario più anziano per età:

- al **Direttore Generale USR** per il Presidente assente;
- al **Dirigente Scolastico** per il/i Commissario/i interno/i.

Le sostituzioni sono disposte, parallelamente,

- *dal Dirigente/Coordinatore nel caso dei componenti*
- *dall'USR nel caso dei Presidenti (c.3).*

✚ “Il personale utilizzabile per le sostituzioni rimane **a disposizione dell'istituzione scolastica di servizio fino al 30.06.2022**”, “con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria” (c.4).

✚ **DURANTE IL COLLOQUIO** “nell'ipotesi di assenza dei Commissari non superiore a un giorno dei Commissari”, devono essere **interrotte tutte le operazioni** d'esame relative al giorno stesso.

In caso di **ASSENZA DEL PRESIDENTE**, per un tempo non superiore ad un giorno, possono effettuarsi **SOLO le operazioni che non richiedono la presenza dell'intera commissione**.

DIARIO delle OPERAZIONI e delle PROVE

(art.15)

(Riunione plenaria e operazioni propedeutiche)

SESSIONE ORDINARIA

Lunedì 20 giugno 2022 h.08.30

Seduta Plenaria: Presidente e Commissari delle due classi abbinata.

Prosecuzione dei lavori con le **sedute preliminari** delle sottocommissioni.

Martedì 21 giugno 2022:

Eventuale prosecuzione delle operazioni per sottocommissioni.

Eventuali sanzioni per mancanze disciplinari **durante la sessione d'esame** possono essere inflitte, ove previsto, dalla Commissione per i candidati interni ed esterni.

RIUNIONE PLENARIA

(art.15) **lun 20 giugno 2022 h.08.30**

SEDUTA PLENARIA

- Presidente della Commissione
 - Commissari tutti interni delle 2 Classi/Sottocommissioni abbinata
1. Il Presidente (o in sua assenza, il commissario più anziano d'età):
 - o verifica **la composizione delle Commissioni e la presenza dei Commissari** (c.2)
 - o viene data comunicazione degli **eventuali assenti** (se trattasi del Presidente della Commissione, dal Commissario più anziano all'USR; se trattasi di Commissario interno, dal Presidente al D.S. dell'Istituto) (c.2)
 1. Il Presidente, *sentiti i componenti di ciascuna Sottocommissione*, fissa i **tempi e le modalità delle riunioni preliminari delle singole sotto commissioni** (c.2) (solo a mo' di esempio)
 - 20 giugno 2022 Comm. 5 A 09.30 – 12.00 (al pomeriggio, è per prassi prevista la Conferenza di servizio obbligatoria con Ispettori USR)
 - 21 giugno 2022 Comm. 5 B 08.30 – 11.00
 2. Il Presidente, *sentiti i componenti di ciascuna sottocommissione*, individua e definisce **gli ASPETTI ORGANIZZATIVI** (c.3) **delle attività delle sottocommissioni** e, in particolare, stabilisce **la data di inizio dei colloqui** per ciascuna sottocommissione e **l'ordine di precedenza tra le due sottocommissioni** con riferimento:
 - o sorteggio **sottocommissione/Classe**
 - Sezione ____
 - Sezione ____
 - sorteggio della **precedenza tra candidati esterni e interni**, all'interno di ciascuna sottocommissione;
 - sorteggio **convocazione candidati per lettera alfabetica**, all'interno di ciascuna sottocommissione: *"Il numero dei candidati che sostengono il colloquio **non può essere superiore a cinque per giornata**, salvo motivate esigenze organizzative"*. (c.3)

- se uno o più commissari sono comuni a due sottocommissioni, i presidenti delle commissioni che abbiano in comune uno o più commissari concordano **le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio della classe**. (c.4)
- **“Al termine della riunione plenaria, il presidente della commissione dà notizia del calendario dei colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione”** (c.6)
- **Per il calendario definitivo:**
 - verificare l'eventuale comunanza di Commissari interni con altre Commissioni: intese tra Presidenti per concordare la data di inizio dei colloqui, senza procedere a sorteggio;
 - verificare la calendarizzazione delle classi articolate (gruppi studenti con diversi indirizzi o con diverse materie o lingue straniere).

RIUNIONE PRELIMINARE

art. 16 (*Riunione preliminare della sottocommissione*)

1. Nomina del **sostituto del Presidente** scelto tra i Commissari (**atto facoltativo; ove possibile, unico** per le due sottocommissioni (c.1).
Va tenuto presente che la nomina del Vicepresidente garantisce l'eventuale sostituzione del Presidente, ad esempio, ove ci sia una sede staccata.
2. Nomina del **Segretario** individuato tra i Commissari (**uno per ciascuna sottocommissione**, in particolare per il compito della **verbalizzazione**: si ricordi che il Verbale della seduta plenaria congiunta va riportato nella verbalizzazione dei lavori di entrambe le sottocommissioni) (c.2).

Come da commi 3 e 4:

3. Dichiarazione **obbligatoria per iscritto** di non aver "**istruito privatamente uno o più candidati**" assegnati alla sottocommissione nell'a.s. 2021/2022 (vedi Comm. WEB, stampare e far firmare) (c.3)
4. Dichiarazione **obbligatoria per iscritto** di assenza "**rapporti di parentela e di affinità entro il 4° grado ovvero di coniugio, unione civile o convivenza di fatto**" con un candidato (vedi Comm. WEB, stampare e far firmare) (c.3):
 - le "**situazioni di incompatibilità**" vanno segnalate al Dirigente scolastico;
 - **Il presidente della commissione può disporre motivate deroghe alle incompatibilità di cui al comma 3, lettera b)**, cioè rapporti di parentela etc... (c.4)
 - Va posta attenzione a che i docenti nominati in sostituzione firmino entrambe le dichiarazioni di cui sopra.

5. **ESAME ATTI** (“seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive”, c.6):
- a) “l’elenco dei candidati e la documentazione relativa al percorso scolastico degli stessi al fine dello svolgimento del colloquio”;
 - b) “le domande di ammissione all’esame dei **candidati interni** che chiedono di usufruire dell’**abbreviazione per merito**, con allegate le attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima”;
 - c) “le domande di ammissione all’esame dei **candidati esterni** e la documentazione relativa all’esito dell’esame preli minare e al credito scolastico conseguito”;
 - d) “la copia dei **verbali delle operazioni** ... relative all’attribuzione e alla motivazione del credito scolastico”;
 - e) il **DOCUMENTO del CONSIGLIO di CLASSE** (questa è la fase più idonea a illustrare per tempo al Presidente esterno il profilo della Classe con eventuali eccellenze e problematicità);
 - f) la **Documentazione Alunni con Disabilità certificata o DSA**:
 - esaminare la documentazione e le proposte operative per l’Esame di Stato di candidati certificati disabili, “**individuando gli studenti che sostengono l’esame con prove equipollenti e con prove differenziate non equipollenti**”
 - DSA: **individuando gli studenti che sostengono l’esame con prove equipollenti e con prove differenziate non equipollenti**.
 - g) Relazione informativa per eventuali **classi sperimentali**.
6. **Accertamento di IRREGOLARITA’** (c.7):
- a) se **INSANABILI**, darne tempestiva comunicazione all’Ufficio III MIUR (i candidati sostengono la prova d’esame **con riserva**);
 - b) se **SANABILI da parte dell’Istituto** sede di esame, fare formale richiesta al **Dirigente dell’Istituto** perché proceda a sanare gli atti, ove necessario, attraverso la convocazione urgente del Consiglio di classe;
 - c) se **SANABILI da parte del candidato**, procedere a formale richiesta al candidato a regolarizzare la documentazione, fissando il termine di adempimento.

Ancora, nella RIUNIONE PRELIMINARE:

Come da O.M. art.15, comma 8:

7. **Modalità di conduzione del COLLOQUIO**, come da art. 22.

8. **PUNTEGGIO INTEGRATIVO – CRITERI** (verbalizzazione).

*“criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, **fino a un massimo di 5 punti**, per i candidati abbiano conseguito un **credito scolastico di almeno 40 punti** ed un **risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 40 punti**”.*

Tale integrazione viene effettuata **al momento della valutazione finale** per ciascuna commissione, sulla base di criteri precedentemente stabiliti.

9. **ASSEGNAZIONE della LODE – CRITERI** (art. 28, c.5)

*“La sottocommissione **all'unanimità** può **motivatamente** attribuire la lode a coloro che conseguono **il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell'integrazione** di cui al comma 4, a condizione che:*

- a) abbiano conseguito **il credito scolastico massimo con voto unanime** del consiglio di classe;*
- b) abbiano conseguito **il punteggio massimo previsto alla prova d'esame**”.*

Calendario prove d'Esame

art.17

SESSIONE ORDINARIA

- PRIMA PROVA SCRITTA: **mercoledì 22 giugno 2022**; durata della prova, **sei ore** dalle 8:30;
- SECONDA PROVA: **giovedì 23 giugno 2022**, in forma scritta, grafica o scrittografica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica.

La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018.

Come da Allegati al D.M. n.769/2018, "**La durata della prova può essere compresa tra sei e otto ore**".

Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario, la durata è definita dalla sottocommissione con le modalità di cui all'articolo 20.

SESSIONE SUPPLETIVA

- PRIMA PROVA SCRITTA: **mercoledì 06 luglio 2022**; durata della prova, **sei ore** dalle 8:30;
- SECONDA PROVA: **giovedì 07 luglio 2022**.

Per la SESSIONE STRAORDINARIA seguirà apposita C.M.

Prima Prova scritta

art. 19

PRIMA PROVA (come da D.M. n.1095 del 21.11.2019)

TIPOLOGIA A (2 tracce)

ANALISI e INTERPRETAZIONE



TESTO LETTERARIO ITALIANO

2 AMBITI CRONOLOGICI

2 FORME TESTUALI

2 GENERI LETTERARI

- a) **comprensione** dei significati e degli snodi testuali: **domande per verificare** la comprensione del significato di singoli passaggi o snodi testuali: ad es. **risrittura del testo come parafrasi o riassunto**;
- b) **interpretare**: “*far parlare*” il testo (“*oltre il significato letterale*”): in relazione con
- l’esperienza formativa dello studente
 - l’orizzonte storico – culturale
- con un **commento in forma discorsiva**, con una “*progressione tematica*” (svolgimento organizzato)
- ✓ va “**ridimensionato** il peso di domande troppo rigide (**quesiti metrici e retorici**, ad esempio);
 - ✓ **lessico puntuale** (“*oltre quello abitualmente adoperato in un discorso orale*”)

TIPOLOGIA B (tre tracce)



a) Prima parte: **comprensione e interpretazione**

- sia dell'insieme del testo
- sia dei singoli passaggi
- ✓ Qual è **la tesi di fondo** sostenuta?
- ✓ Quali sono **le argomentazioni** che l'autore propone **a supporto**?
- ✓ Ci sono riferimenti a tesi opposte ed **eventuali confutazioni**?
- ✓ Quali sono **le sequenze** dell'argomentazione?
- ✓ Quali gli strumenti espressivi utilizzati per dare forza alla tesi di fondo?

Rilevare **l'articolazione sintattico-testuale**: ad es. all'uso di strutture correlative (da strutture semplici, del tipo: da un lato ... dall'altro, sia ... sia ecc. a quella complesse, del tipo: "se va riconosciuto che... è d'altra parte innegabile il fatto che...").

b) Seconda parte: **commento – esposizione delle riflessioni** dello studente, *“anche sulla base delle conoscenze acquisite nel suo specifico percorso di studio”*.

TIPOLOGIA C (due tracce)

Riflessione critica
di carattere **ESPOSITIVO - ARGOMENTATIVO**



Tematiche di ATTUALITA'

- a) Cosa va inteso per “**attualità**”?
- ✓ “*problematiche vicine all’orizzonte esperienziale delle studentesse e degli studenti*”;
 - ✓ un “**testo di appoggio**” che fornisca ulteriori riflessioni;
 - ✓ con “**indicazioni circostanziate**” su come muoversi nello svolgimento.
- b) Quale **la struttura dello svolgimento** indicata?
- ✓ “*inserire un titolo coerente*” con lo svolgimento;
 - ✓ operare una scansione, comunque **un’organizzazione dello svolgimento**, ad es. con “*paragrafi muniti di un titolo*”;
- c) Non si tratta di una versione camuffata del tema tradizionale!

le tematiche trattate potranno essere collegate, per tutte le 3 tipologie, agli ambiti previsti dall’art. 17 del D. Lgs 62/2017, e cioè:

- Ambito artistico,
- Ambito letterario,
- Ambito storico,
- Ambito filosofico,
- Ambito scientifico,
- Ambito tecnologico,
- Ambito economico,
- Ambito sociale.

COMPETENZE LINGUISTICHE

A) COMPETENZE **di BASE**

- ✓ **correttezza morfologico – sintattica**
- ✓ **proprietà lessicale**
- ✓ **interpunzione** (“*sufficiente capacità*”)
- ✓ **coerenza** (connessione tra i contenuti e, dunque, continuità di senso) **e coesione** (collegamenti linguistici, per così dire in superficie, tra parole e frasi) **nella formulazione del testo**

B) COMPETENZE **SPECIFICHE**

- ✓ Quali sono le “***caratteristiche***” che ci dicono che un testo è un’argomentazione o una descrizione, un testo poetico o un testo di tipo scientifico, un regolamento o un dialogo ...

Seconda Prova scritta

art. 20

Premessa.

Il **comma 1** conferma l'impianto della seconda prova previsto dall'art.17 del D.lgs. 62/2017, vale a dire che *“La seconda prova, ... ha **per oggetto una o più discipline caratterizzanti** il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo”*

Il c.1 va letto in parallelo al **comma 5** che precisa che *“Per l'anno scolastico **2021/2022**, l'intera prova è predisposta con le modalità previste dai commi 2 e 3.*

Pertanto, **le indicazioni strategiche vanno rilevate nei commi 2, 3 e 4.**

1. Le discipline oggetto della seconda prova:

Come da Allegato B3

- ✓ SETTORE SERVIZI INDIRIZZO "SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA" ARTICOLAZIONE "ENOGASTRONOMIA"
SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE (I171)
- ✓ SETTORE SERVIZI INDIRIZZO "SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA" ARTICOLAZIONE "SERVIZI DI SALA E DI VENDITA"
SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE (I171)
- ✓ SETTORE SERVIZI INDIRIZZO "SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA" ARTICOLAZIONE "ENOGASTRONOMIA" OPZIONE "PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI"
SC. ALIMENT.ANALISI CONT.LI MICROB.CI ALIMENTARI (I209)
- ✓ SETTORE SERVIZI INDIRIZZO "SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA" ARTICOLAZIONE "ACCOGLIENZA TURISTICA"
DIRITTO TECN.AMMIN.VE DELLA STRUTTURA RICETTIVA (I111)

2. **Le modalità di predisposizione e di individuazione della seconda Prova.**

Articolo 20

(Seconda prova scritta)

1. La seconda prova, ai sensi dell'art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è **intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze** attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo.
2. **Per l'anno scolastico 2021/2022**, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun percorso di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 alla presente ordinanza. **Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell'istituzione scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova** di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola **elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte**; tra tali proposte viene **sorteggiata**, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte.
3. Quando nell'istituzione scolastica è presente **un'unica classe di un determinato indirizzo, articolazione, opzione**, l'elaborazione delle tre proposte di tracce è effettuata **dalla singola sottocommissione, entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute nel documento del consiglio di classe e delle proposte avanzate dal docente titolare** della disciplina oggetto della prova. Il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta si procede al sorteggio.
4. **Le caratteristiche della seconda prova scritta** sono indicate nei quadri di riferimento adottati con d.m. 769 del 2018, i quali contengono struttura e **caratteristiche della prova d'esame**, nonché, per ciascuna disciplina caratterizzante, **i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione, in ventesimi**, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle commissioni. Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano **un range orario per la durata della prova, ciascuna sottocommissione**, entro il giorno 21 giugno 2022, definisce collegialmente **tale durata**. Contestualmente, il presidente stabilisce, per ciascuna delle sottocommissioni, il giorno e/o l'orario d'inizio della prova, dandone comunicazione all'albo dell'istituto o degli eventuali istituti interessati.
5. Nei percorsi dell'istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. **Per l'anno scolastico 2021/2022, l'intera prova è predisposta con le modalità previste dai commi 2 e 3.**

A. **CHI** predispone le “proposte di tracce”?

➤ CASO 1

stesso INDIRIZZO

Liceo Scientifico
Liceo Scienze Applicate
Liceo ind. sportivo

stessa ARTICOLAZIONE

Enogastronomia (Settore Cucina)
(ad es. tre classi)

stessa ARTICOLAZIONE

Accoglienza Turistica
(ad es. due classi)

- *i **docenti titolari della disciplina** oggetto della seconda prova **di tutte le sottocommissioni** operanti nella scuola (dunque, anche se appartenenti a sottocommissioni diverse)*
- *elaborano **collegialmente**, entro il 22 giugno, **tre proposte di tracce***

➤ CASO 2

ARTICOLAZIONE

Accoglienza Turistica
(una sola classe)

OPZIONE

Prodotti Dolciari Art/Industriali
(una sola classe)

- *l'elaborazione delle **tre proposte di tracce** è effettuata **dalla singola sottocommissione**, entro il 22 giugno*
- *il docente titolare della disciplina oggetto della seconda prova **predispone delle bozze/ipotesi di prova**, che dovrà avanzare alla **sottocommissione**, perché questa proceda alla **elaborazione delle proposte vere e proprie***

B. Con quale MODELLO? Con quali **CARATTERISTICHE**?

- Per la “**Tipologia**” di prova, gli “**Obiettivi**” della prova che hanno una corrispondenza negli “Indicatori” della Griglia di valutazione e, in particolar modo, i “**Nuclei tematici fondamentali**” va fatto riferimento al D.M. n.769 del 2018.
Si suggerisce, in considerazione del fatto che la prova viene per quest’anno elaborata su una sola disciplina a struttura teorica, che si consideri attentamente la funzionalità
 - della **Tipologie A** (*Definizione, analisi ed elaborazione di **un tema relativo al percorso professionale**, con riferimento ai risultati di apprendimento espressi in termini di competenze, anche sulla base di documenti, tabelle e dati*)
 - o della **Tipologia B** (***Analisi e soluzione di problematiche in un contesto operativo** riguardante l’area professionale*) (caso aziendale)
 - o della **Tipologia C** (***Elaborazione di un progetto** finalizzato all’innovazione della filiera di produzione e/o alla promozione del settore professionale*)
- Si chiede al/ai docente/i che predispongono le proposte di tracce di considerare con attenzione gli ambiti dei **nuclei tematici fondamentali** della disciplina coinvolta.

C. Qual è il **DOCUMENTO** di riferimento e di informazione?

Il solo documento di riferimento per l’elaborazione delle tre proposte di tracce, **sia nel caso A che nel caso B**, è costituito dal “**documento del Consiglio di classe**”; e precisamente:

- nel CASO 1, dai “**documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte**”: il che implica che i docenti delle diverse classi devono individuare **uno o più nuclei tematici fondamentali** che siano stati **condivisi nei diversi percorsi di apprendimento**; pertanto, la scelta che sarà operata, dovrà avere un preciso riferimento nelle “*informazioni*” riportate nel Documento del Consiglio di classe;
- nel CASO 2, dal “**documento del consiglio di classe**” **interessata**: il che implica che la Sottocommissione nella elaborazione delle proposte di tracce dovrà avere come riferimenti sia le “**informazioni contenute nel documento del consiglio di classe**” sia **il materiale predisposto dal docente titolare nella predisposizione** delle bozze di proposte.

D. Disposizioni comuni ai casi A e B:

- in ogni caso, **il lavoro di predisposizione/elaborazione delle tre proposte di tracce** va concluso **entro il 22 giugno**, cioè entro il giorno di effettuazione della prima prova
- Poiché tutti e quattro i Quadri di riferimento delle articolazioni / opzione recitano che *“La durata della prova può essere compresa tra sei e otto ore”*, vale quanto previsto dal comma 4, cioè **“ciascuna sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 2022, definisce collegialmente tale durata”**
- Sia nel Caso A sia nel Caso B, **“Il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta si procede al sorteggio”**.

Per ragioni di trasparenza e a tutela della correttezza delle operazioni, si raccomanda di **effettuare il sorteggio tra le tre proposte di prova in presenza degli studenti** e di far verificare che i testi non sorteggiati contengono prove diverse da quella sorteggiata.

CPIA art.20 c.7

Nei percorsi di secondo livello di istruzione professionale la commissione d'esame tiene conto, altresì, del percorso di studio personalizzato (PSP) formalizzato nel patto formativo individuale (PFI), privilegiando tipologie funzionali alla specificità dell'utenza.

Correzione e valutazione delle prove scritte

art.21

- E' fatto obbligo alla sottocommissione di "iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte **al termine della seconda prova scritta**" e di utilizzare "**un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati** da esaminare" (c.1)
- **Per il corrente anno** la sottocommissione dispone di un massimo **quindici punti per la prima prova scritta e di dieci punti per la seconda prova scritta**, come da Tabella C (c.2)

Come va utilizzata la griglia di valutazione della seconda prova?

La valutazione della prova va condotta con gli indicatori della Griglia del Quadro di Riferimento: con gli stessi indicatori e i punteggi in ventesimi.

Griglia di valutazione per l'attribuzione dei punteggi	
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)	Punteggio max per ogni indicatore (totale 20)
• COMPRESIONE del testo introduttivo o della tematica proposta o della consegna operativa.	3
• PADRONANZA delle conoscenze relative ai nuclei fondamentali della/delle discipline.	6
• PADRONANZA delle competenze tecnico professionali evidenziate nella rilevazione delle problematiche e nell'elaborazione delle soluzioni.	8
• CAPACITA' di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici.	3

Successivamente, la votazione assegnata dalla Sottocommissione in ventesimi, va convertita in decimi come da:

Allegato C - Tabella 3: Conversione del punteggio della seconda prova scritta

Punteggio in base 20	Punteggio in base 10
1	0.50
2	1
3	1.50
4	2
5	2.50
6	3
7	3.50
8	4
9	4.50
10	5
11	5.50
12	6
13	6.50
14	7
15	7.50
16	8
17	8.50
18	9
19	9.50
20	10

COLLOQUIO

art.22

Ritengo opportuno far rilevare che nella stesura dell'art.22 della O.M. n.65/2022 si possono distinguere **due ambiti di indicazioni**.

- 1) Il primo ambito (vedi commi 1 e 2) riprende, nella definizione dell'articolazione del colloquio, **i parametri docimologici e le modalità operative previste dal testo del D.lgs. 13 aprile 2017, n.62, all'art.17.**

Si riportano, **in modo sinottico**, i testi del Dlgs. e della O.M.

A. Dlgs. art.17

Il colloquio ha la finalita' di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente.

B. OM 2022 art.22, c.1

Il colloquio è ... ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP).

A. Dlgs. art.17

A tal fine la Commissione... propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacita' di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera (c.9)

Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro (c.9)

Il colloquio accerta altresì le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione» (c.10)

B. OM 2022, art.22 c.2

*Ai fini di cui al comma 1, **il candidato dimostra**, nel corso del colloquio:*

- a) *di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;*
- b) *di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO ... tenuto conto delle criticità determinate dall'emergenza pandemica”;*
- c) *di aver maturato le competenze previste dalle attività di Educazione civica, come definite nel curriculum d'istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe ...*

2. Il secondo ambito (commi dal 3° al 6°, 10°) precisa l'articolazione del colloquio per l'a.s. 2021/22:

A. Il colloquio parte dall' **analisi**, da parte del candidato, del **materiale scelto dalla sottocommissione**:

+ Quali **le tipologie del materiale** da proporre al candidato?

un testo

un documento

un problema

un'esperienza

un progetto

✚ **Con quali criteri** va **PREDISPOSTO** e **ASSEGNATO** il materiale e a quale valutazione è **“finalizzato”**?

- tenere conto “del **percorso didattico effettivamente** svolto, *in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe*”;
- vale a dire, “considerare **le metodologie adottate, i progetti e le esperienze** realizzati, con riguardo anche alle **iniziative di individualizzazione e personalizzazione** eventualmente intraprese nel percorso di studi”
- “...favorire **la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline** e del loro **rapporto interdisciplinare**”

✚ I il materiale va **predisposto** e **assegnato** a ciascun candidato?
 La sottocommissione provvede **alla predisposizione e all’assegnazione** dei materiali **all’inizio di ogni giornata** di colloquio, prima del loro avvio, **per i relativi candidati**.

B. Se il colloquio PARTE dall’analisi, da parte del candidato, del materiale proposto dalla Commissione, esso si svolge con **“il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse”**.

C. **Con quale punteggio?**

Con l’attribuzione **fino a una max di 25 punti** nello stesso giorno nel quale il colloquio è stato espletato, come da griglia di valutazione da Allegato A.

SUGGERIMENTI OPERATIVI

QUALI CRITERI?

CRITERI
per la
PREDISPOSIZIONE
dei materiali
alla **CLASSE**

CRITERI
per l'**ASSEGNAZIONE**
dei materiali predisposti
a **CIASCUN CANDIDATO**

per la **PREDISPOSIZIONE** dei materiali alla **CLASSE**

- ✓ che rispondano al **Profilo culturale e professionale in uscita**¹;
- ✓ che tengano conto del **percorso didattico – formativo effettivamente svolto**, in coerenza con il Documento del Consiglio di classe²;
- ✓ che tengano conto della **specificità professionale del percorso** formativo³;
- ✓ che offrano la possibilità di trarre **spunti per un colloquio pluridisciplinare**⁴
- ✓ che tengano conto e favoriscano la trattazione dei **nodi concettuali fondamentali** delle discipline e dei loro rapporti⁵

¹ Come da D.lgs n.62/2017, art.17 c.9; come da Nota MIUR n.788 del 06/5/2019; come da D.M. n.28 del 30/01/2020 art.2 c.1

² Come da Nota MIUR n.788 del 06/05/2019 e da D.M. n.28 del 30/01/2020

³ Come da Nota MIUR n.788 del 06/05/2019

⁴ Come da MIUR n.788 del 06/05/2019

⁵ Come da Nota MIUR n.788 del 06/05/2019 e da art.2, c.5 D.M. 28 del 30/01/2020

per l'**ASSEGNAZIONE** dei materiali predisposti
a **CIASCUN CANDIDATO**

- ✓ tenere presente **la metodologia di apprendimento** che **lo studente ha espresso** nel corso del triennio, con particolare riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi⁶;
- ✓ tenere presenti e **valorizzare i contributi specifici che hanno caratterizzato la sua partecipazione all'attività didattica** (qualità di rielaborazione dei contenuti, attitudini disciplinari, stile cognitivo nell'attività di apprendimento, ruolo svolto in aula e in Laboratorio);
- ✓ valorizzare **la partecipazione a progetti ed esperienze** svolti⁷;
- ✓ tenere presenti le prestazioni e **i contributi alle attività di Laboratorio e ad eventi.**

⁶ Come da art.2 c.5 del D.M. 28 del 30/01/2020)

⁷ Come da D.M. 28 del 30/01/2020 art.2 c.5

ALUNNI CON DISABILITÀ

art.24

Testi normativi di riferimento:

- Legge 5 febbraio 1992, n.104 (*“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*)
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170 (*“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”*)
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (*“Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*)

Premessa

Del consolidato bagaglio normativo dei docenti delle discipline curricolari come dei docenti di sostegno fa parte quella metodologia di programmazione per la quale la predisposizione e lo svolgimento dei percorsi di apprendimento dei candidati con “difficoltà di apprendimento, come delle prove d’esame hanno **il loro ineliminabile documento di riferimento, per i candidati con disabilità o con DSA, rispettivamente nel P.E.I. o nel P.D.P.**

Al riguardo vanno distinte, come dottrina generale, **DUE CATEGORIE** di alunni <con difficoltà di apprendimento>. Non a caso la O.M. 65, come le più recenti, entra nel merito **solo** della **“tipologia della prova di esame”**.

1. Funzione e ruolo del Consiglio di classe (CdCl):

- a) *“Il **consiglio di classe stabilisce** la tipologia della prova d’esame, se con valore **equipollente o non equipollente**, **in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI)”** (c.1)*

b) “Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti **sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica**” (ove l’esame in presenza sia ritenuto inopportuno o di difficile attuazione) (c.2)

2. Funzione e ruolo della Sottocommissione:

c) “Per **la predisposizione e lo svolgimento** della prova d’esame, la sottocommissione **può** avvalersi del **supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente** durante l’anno scolastico” (c.4).

Pertanto, “i docenti di sostegno e le altre eventuali figure a supporto”

- sono nominati dal presidente della commissione
- sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe
- acquisito il parere della sottocommissione

d) Ciascuna sottocommissione, adatta, “ove necessario, **adatta le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale al PEI**” (c.8)

L’<adattamento> consiste, ove trattasi di prova equipollente, nel correlare al PEI gli indicatori della griglia di valutazione **attraverso la formulazione di specifici descrittori.**

INDICAZIONI OPERATIVE

1. Candidati con **tipologia della prova d'esame CON VALORE EQUIPOLLENTE** (vale a dire studenti che hanno seguito un percorso di apprendimento coerente con il profilo formativo e professionale in uscita, come da D.lgs. 61/2017).

a) **Testo di riferimento** per la predisposizione e lo svolgimento delle prove di esame è **il P.E.I.**, con eventuale **ulteriore documentazione allegata al Documento del CdC ed eventuali indicazioni riferite nello stesso "Documento del CdC"**; con particolare riferimento a:

- personalizzazione del percorso di apprendimento;
- griglie di valutazione adottate durante l'anno scolastico;
- forme di assistenza fruite durante l'anno sc. e richieste per l'esame.

b) Dalla consolidata letteratura relativa agli studenti con disabilità risulta chiara la categoria di **<PROVE EQUIPOLLENTI>**, **che hanno cioè pari efficacia e validità**:

- utilizzo di **MEZZI** TECNICI o **MODI** DIVERSI
- oppure
- sviluppo di **CONTENUTI** culturali e professionali **DIVERSI** che consentano, comunque, di valutare che il candidato abbia raggiunto **una PREPARAZIONE** culturale e professionale **IDONEA al rilascio del DIPLOMA**
- 

c) *Le prove d'esame, **ove di valore equipollente**, determinano **il rilascio del titolo di studio conclusivo** del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non è fatta menzione dello svolgimento delle prove equipollenti (c.8)*

2. Candidati con **tipologia della prova d'esame CON VALORE NON EQUIPOLLENTE** (vale a dire, studenti che hanno seguito il cd. <percorso differenziato>)

a) **Testi di riferimento** per la predisposizione e lo svolgimento delle prove di esame è **il P.E.I. con eventuale ulteriore documentazione allegata al DOCUMENTO del CdC.:**

- candidati valutati con voti e credito relativi unicamente al P.E.I.
- attestazione delle attività svolte
- griglie di valutazione adottate durante l'anno scolastico
- forme di assistenza fruite durante l'anno sc. e richieste per l'esame

b) **Testi predisposti dalla COMMISSIONE D'ESAME:**

- sulla base della documentazione fornita dal C.d.CI., con riferimento alle materie studiate (o a parti di materie) e ai contenuti e alle competenze acquisite;
- finalizzati al rilascio dell'ATTESTATO di **CREDITO FORMATIVO**.

c) *Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla sottocommissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, **prove d'esame non equipollenti o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove**, è rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo, alla durata del corso di studi seguito e alle discipline comprese nel piano di studi (c.9)*

In ogni caso, si ponga attenzione alle indicazioni relative al diritto alla <privacy> dello **studente con disabilità** nella compilazione della documentazione.

3. **CASO PARTICOLARE.**

*Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere **nell'ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l'esame di Stato**, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito **per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI**. Relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11. (c.10)*

Faccio memoria del fatto che **la presenza del docente di sostegno NON** è prevista **in sede di valutazione finale**, proprio perché la Commissione d'esame è costituita da 6 docenti/Commissari e dal Presidente.

ALUNNI

DSA e BES

art. 25

(Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali)

✚ TESTI NORMATIVI di riferimento:

- LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 (“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”)
- LINEE GUIDA per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (allegate al D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011)

1. Gli studenti con **disturbo specifico di apprendimento** (DSA), **certificato** ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 sono **ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP)** (c.1)

Dunque, testo di riferimento è il **P.D.P. (PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO)** ed eventuale altra documentazione allegata al CdCI con l'indicazione di:

- le **modalità didattiche** che sono state utilizzate;
- le **forme di valutazione** utilizzate e documentate;
- eventuali elementi di **personalizzazione** del percorso di apprendimento e di formazione.

2. La **Sottocommissione, sulla base del PDP** e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, **individua le modalità di svolgimento della prova d'esame**. Nello svolgimento delle prove d'esame, i candidati con DSA **possono utilizzare**, ove necessario, **gli strumenti compensativi previsti dal PDP** e **possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari delle prove scritte** (c.2)

A mo' di esempio, **strumenti informatici**", ove siano stati utilizzati durante l'a.s.; "**dispositivi per l'ascolto dei testi delle prove scritte**" (formato "mp3").

3. Le sottocommissioni **adattano**, ove necessario, **al PDP le griglie di valutazione** delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all'allegato A. (c.3)

In particolare, adottare **criteri valutativi** attenti soprattutto al **contenuto piuttosto che alla forma**.

4. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma **conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione**. Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi (c.2).

CASI PARTICOLARI

A. I candidati con certificazione di DSA, che, ai sensi dell'articolo 20, comma 13, del d.lgs. 62/2017, hanno seguito **un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e**, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono **prove DIFFERENZIATE** coerenti con il percorso svolto, **NON EQUIPOLLENTI** a quelle ordinarie, finalizzate solo al **rilascio dell'attestato di credito formativo** di cui all'articolo 20, comma 5, del d.lgs. 62/2017(c.4).

B. Per i candidati con certificazione di DSA che ... hanno seguito **un percorso didattico ordinario, con la SOLA DISPENSA DALLE PROVE SCRITTE ordinarie di lingua straniera**, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a **prova orale sostitutiva della prova scritta**. ... con esito positivo, conseguono il **diploma** conclusivo del secondo ciclo di istruzione (c.5).

C. **Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuate dal consiglio di classe:**

- *il consiglio di classe trasmette alla sottocommissione l'eventuale piano didattico personalizzato;*
- *è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d'anno*
- *non è prevista alcuna misura dispensativa in sede d'esame*
- *alle condizioni cui al presente comma **conseguono il diploma conclusivo** del secondo ciclo di istruzione.*

Assenze dei candidati

Sessione Suppletiva e Straordinaria

art. 26

SESSIONE SUPPLETIVA

- ✚ Ai candidati che vengano a trovarsi “**nell’ assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte**”:
 - causa **malattia debitamente certificata**;
 - **grave documentato motivo** riconosciuto tale dalla Sottocommissione, anche in relazione alla situazione pandemica;
 - **“è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva”** (c.1)
- ✚ Ai candidati che ... si trovano **nell’assoluta impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza, al colloquio nella data prevista**
 - a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione;
 - è data facoltà di sostenere la prova stessa **in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario** deliberato dalla commissione (c.3).

SESSIONE STRAORDINARIA

- ✚ “Qualora **non sia possibile** sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva o sostenere il colloquio, anche in videoconferenza, entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione”, i candidati **“possono chiedere di sostenere la prova in un’apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all’assenza”** (c.4)

+ CASO PARTICOLARE (eccezionale)

“... qualora nel corso dello svolgimento delle prove d’esame un candidato sia **impossibilitato** in tutto o in parte **a proseguire o completare** le prove stesse secondo il calendario prestabilito (ad es. per un malore improvviso o perdita dei sensi o svenimento...), il Presidente **con propria deliberazione** stabilisce:

- *in quale modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato;*
- *se rinviare il candidato alle prove suppletive o straordinarie per la prosecuzione o per il completamento*

ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

LA VERBALIZZAZIONE

Come da art.27

- Occorre descrivere “le attività che caratterizzano lo svolgimento dell’esame” “**in maniera sintetica e fedele**” e “**chiarendo LE RAGIONI per le quali si perviene alle DECISIONI assunte**”; porre particolare cura alle **DELIBERAZIONI** che devono essere “**congruamente motivate**” (c. 1 e 2);
- va utilizzato “**l’applicativo <commissione WEB> salvo motivata impossibilità**”, tenendo presente che, qualora ci si attenga al modello del Verbale di Commissione WEB, si ha un controllo <interno> della regolarità delle operazioni condotte dalla Commissione.

VOTO FINALE CERTIFICAZIONE ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

Come da artt.28 e 29

1. **Ciascuna sottocommissione** d'esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla **valutazione finale** e all'elaborazione dei relativi atti **SUBITO DOPO la conclusione dei colloqui di propria competenza** (28,c.1).
2. Il "**punteggio finale complessivo in centesimi**" è "**il risultato della somma** dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di venticinque punti, dei punti attribuiti alle prove scritte, per un massimo di quindici punti per la prima e un massimo di dieci punti per la seconda prova, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di cinquanta punti" (28, c.2).
3. "Il **punteggio minimo complessivo per superare** l'esame di Stato è di **sessanta centesimi**". (28,c.3)

4. **PUNTEGGIO INTEGRATIVO** (cd. BONUS):

La sottocommissione, in sede di riunione preliminare definisce "i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti... (28, c.5)

"per i candidati che abbiano conseguito **un credito scolastico di almeno quaranta punti** e **un risultato nelle prove di esame pari almeno a quaranta punti**" (art.16, c 8d).

Si fa presente che è valutativamente corretto apprezzare la qualità del processo formativo, il peso dei risultati di apprendimento conseguiti, la capacità dimostrata di operare collegamenti, approfondimenti, riferimenti al profilo professionale, al fine di evitare arbitrarietà e inflazione di bonus.

5. ATTRIBUZIONE della LODE

“La sottocommissione **all’unanimità** può **motivatamente** attribuire la lode a coloro che conseguono **il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione di cui al comma 4, a condizione che:**

- abbiano conseguito **il credito scolastico massimo con voto unanime** del consiglio di classe;
- abbiano conseguito **il punteggio massimo previsto alle prove d’esame”** (c.5).

La lode va trascritta sul Diploma e sulla certificazione integrativa.

6. **DELEGA al Dirigente Scolastico:** è facoltà del Presidente dare delega al Dirigente Sc. per la compilazione, firma e consegna dei Diplomi.

7. PUBBLICAZIONE dei RISULTATI (art. 29)

- *L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato **al termine delle operazioni di cui all’articolo 28** ... con la sola indicazione della dicitura “**Non diplomato**” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso (c.1).*
- *Il punteggio finale è riportato, **a cura della sottocommissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d’esame** (c.2).*